



# ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE

## STATUTO SOCIALE

## Articolo 1. Costituzione e sede.

È costituita con sede in Milano, l'associazione donatori sangue:  
"FIDAS MILANO - ONLUS"

(già Associazione Lombarda Autonoma [ALA] Donatori Sangue).

Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro; può anche stabilire sedi periferiche ove sorgessero sezioni operanti nell'ambito di comunità.

## Articolo 2. Soci.

L'Associazione è composta di soci:

- a) Donatori
- b) Collaboratori
- c) Onorari

Sono soci **Donatori** di sangue le persone che, aventi i limiti di età e l'idoneità fisica previste dalle vigenti norme di legge sulla donazione del sangue, svolgono attività trasfusionale.

Sono soci **Collaboratori** le persone che esplichino gratuitamente mansioni di carattere tecnico, amministrativo, e propagandistico a favore dell'Associazione.

Sono soci **Onorari** le persone fisiche e gli enti che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione dei soci s'intende subordinata all'accettazione esplicita ed incondizionata dello statuto e del Regolamento del sodalizio.

I soci cessano di essere tali quando vengono a mancare i requisiti previsti dai precedenti tre capoversi. Contro il rifiuto di ammissione o la esclusione per indegnità o per persistente inosservanza dei doveri sociali è ammesso l'appello al Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Il socio che per cause non volontarie cessa dall'effettuare donazioni di sangue viene considerato socio onorario

## Articolo 3. Scopi.

L'associazione, escluso ogni fine di lucro, si propone:

- a) Di reclutare donatori di sangue;
- b) Di compiere o sovvenzionare studi e ricerche sulla trasfusione del sangue o dei suoi derivati;
- c) Di promuovere iniziative e la propaganda atta a diffondere la migliore conoscenza dei problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
- d) Di valorizzare il gesto e la figura del donatore di sangue;
- e) Di svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci;
- f) Di assistere il donatore volontario, tutelarne la salute e le aspirazioni;
- g) Di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale nei termini previsti dalla legge.

## Articolo 4. Organi.

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori;
- d) Il Collegio dei Probiviri.

La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limite di rieleggibilità.  
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## Articolo 5. Assemblea: composizione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale una volta all'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunanza in seconda convocazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci con specificazione degli oggetti da trattare.

Il socio può delegare per iscritto altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea. Un socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.

I Revisori sono invitati a partecipare all'Assemblea per illustrare il bilancio.

## Articolo 6. Assemblea: attribuzioni.

L'Assemblea delibera sul bilancio; elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori (tre effettivi e due supplenti) ed i tre Probiviri; stabilisce le direttive generali dell'Associazione; delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; delibera il regolamento dell'Associazione e le successive eventuali modifiche; delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione e provvede su tutto quanto altro ad essa è demandato.

## Articolo 7. Assemblea: svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente; nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente Dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dell'articolo 21 del Codice Civile.

Nelle Assemblee straordinarie o convocate per modificare lo Statuto e l'Atto Costitutivo, in seconda convocazione, basta la presenza di un terzo degli associati.



## Articolo 8. Consiglio Direttivo: composizione.

Il Consiglio Direttivo può avere da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Il numero di consiglieri è stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione provvisoria, sino alla prossima assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimasti in carica convocano l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In assenza di entrambi presiede il più anziano di età tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri.

## Articolo 9. Consiglio Direttivo: adunanza.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno una volta ogni tre mesi, e ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve essere diramato dal Presidente almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza; in caso di urgenza, con telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle adunanze occorre la personale presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il Direttore Sanitario dell'associazione.

Partecipano altresì i Revisori i quali esprimono il loro parere, sebbene non vincolante. Il Consiglio può nominare un Segretario del Consiglio anche fra esterni al Consiglio stesso.

## Articolo 10. Consiglio Direttivo: attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria gestione dell'Ente. Ad esso spetta in via esemplificativa:

- a) Deliberare l'ammissione o l'espulsione dei soci giudicandone l'idoneità o l'inidoneità sulla base dei criteri contenuti nell'Articolo 2;
- b) Reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) Provvedere all'assistenza dei donatori di sangue nei modi che riterrà possibili ed opportuni;
- d) Nominare il Direttore Sanitario;
- e) Istituire e sciogliere sezioni distaccate, fissando le norme del loro funzionamento..

## Articolo 11. Il Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

## Articolo 12. Collegio dei Revisori.

I Revisori controllano la tenuta della contabilità sociale, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Ente e possono procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e controllo, singolarmente o collegialmente.

## Articolo 13. Collegio dei Probiviri.

Tutte le eventuali controversie insorgenti fra soci o fra questi e l'Associazione, o i suoi organi, sono risolte dal Collegio dei Probiviri, quali arbitri amichevoli compositori.

## Articolo 14. Mezzi.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi per mezzo di:

- a) Contributi derivanti da prestazioni rese dall'Associazione al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) Donazioni, lasciti ed ogni altra liberalità di Enti e di privati;
- c) Proventi delle iniziative attuate o promosse dall'Associazione per la raccolta di fondi.

Nel bilancio associativo, che deve essere redatto annualmente, può essere previsto un fondo di riserva.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## Articolo 15. Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione. L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad Associazioni od Enti aventi scopi simili, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



## Articolo 16. Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Per Allegato

Firmato: LOMBARDI Sergio  
Pietro SORMANI Notaio

Milano, 21 Dicembre 2000